

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6091 del 22/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BARRANCA MAURO con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ca' di Marchese n. 97. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Santa Maria Riopetra n. 2-3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6357 del 22/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BARRANCA MAURO con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ca' di Marchese n. 97. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Santa Maria Riopetra n. 2-3.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 17/09/2018, acquisita al Prot. Com.le 10278 e da Arpa al PGFC/2018/15118 del 21/09/2018, dall'**Impresa Individuale BARRANCA MAURO** nella persona di Bagagli Gianluca, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ca' di Marchese n. 97, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Santa Maria Riopetra n. 2-3, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 10551 del 21/09/2018 acquisita da Arpa al PGFC/2018/15118 del 21/09/2018, il Responsabile U.D.P. Ambiente Territorio Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone ha comunicato quanto segue: *"(...) valutato, in base alla tipologia di trattamento previsto che non evidenzia fonti di rumorosità, di non richiedere gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95, prendendo atto altresì della dichiarazione contenuta nella*

modulistica depositata, che evidenzia l'attività tra quelle a bassa rumorosità elencate all'allegato B del D.P.R. n° 227/2011;”;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come volontariamente integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11247 del 08/10/2018, acquisita da Arpa e al PGFC/2018/17306, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - Rapporto istruttorio acquisito in data 20/11/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale BARRANCA MAURO**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale BARRANCA MAURO** (P.IVA 01659020406) con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ca' di Marchese n. 97, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Santa Maria Riopetra n. 2-3.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e

delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 27 a.e (di cui 13 a.e. da ristorazione, 7 a.e. da camere per gli ospiti, 2 a.e. da dipendenti e 5 a.e. da civile abitazione);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 1.879 lt, fossa Imhoff da 29 a.e., due filtri batterici aerobici posti in parallelo aventi ciascuno un volume utile di 9,15 mc (totale 18,30 mc) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 12 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita nel fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena con nota del 09/01/2008 PGFC/2008/370, acquisita al Prot. Prov.le n. 3284 del 15/01/2008, nell'ambito dell'istruttoria dell'autorizzazione allo scarico n. 61 del 30/01/2008 Prot. Prov.le n. 9637/2008, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 21/09/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/15118 del 21/09/2018;
- Tavola 1 recante ad oggetto "Schema Fognature", datata 5 Aprile 2018, in scale varie, a firma del Geom. Bagagli Gianluca, acquisita agli atti in data 21/09/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/15118 del 21/09/2018 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Santa Maria Riopetra n. 2-3 – Sogliano al Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica con ristorazione, pernottamento e annessa civile abitazione
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	27 a.e. (di cui 13 a.e. da ristorazione, 7 a.e. da camere per gli ospiti, 2 a.e. da dipendenti e 5 a.e. da civile abitazione)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 1.879 lt, fossa Imhoff da 29 a.e., due filtri batterici aerobici posti in parallelo aventi ciascuno un volume utile di 9,15 mc (totale 18,30 mc) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 12 a.e.
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici aerobici. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e i filtri batterici aerobici dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.